

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025
216/2025/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2024. RIDETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA $t(dis)_{t,g}^{cou}$ PER GLI ANNI 2022 E 2023 CON RIFERIMENTO AGLI ATEM TORINO 2 E VALLE D'AOSTA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341^a riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, per il periodo dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 146/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 146/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 155/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2024/R//GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 186/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 186/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2024, 489/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 489/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, 19/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 19/2016 – DIUC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021 - DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 – DIEU;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità 12 ottobre 2023, 1/2023 – DINE;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 313/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 313/2024/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.2, lettera b), della RTDG prevede che, entro la data del 31 marzo dell’anno $t+1$, siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;

- il comma 4.1 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - il comma 4.2 della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - il comma 4.3 della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - il comma 4.4 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - il comma 4.5 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportino l’applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l’articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura e ne individua le componenti;
- l’articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, il comma 56.1 della RTDG prevede, in linea generale, che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo, ad eccezione di quanto richiamato al punto successivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, il comma 56.2 della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano

valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità, assumendo un peso pari, rispettivamente, al 70% e al 30%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 33 della RTDG prevede che:
 - a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale, rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017;
 - nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, il tetto trovi applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti, non coperta da contributi pubblici;
 - ai fini dell'applicazione del tetto, si individuino tre fasi:
 - una prima fase, della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, seppur in via provvisoria;
 - una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione il tetto, calcolato sulla base di curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
 - una terza fase, che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superata la soglia di spesa unitaria, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state dettagliate le modalità operative per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase;
- per le località con anno di prima fornitura 2019 e 2020, la seconda fase, di cui al comma 33.3, punto ii., della RTDG si avvia rispettivamente nel 2023 e nel 2024 e termina, rispettivamente, nel 2024 e nel 2025;
- per le località con anno di prima fornitura 2018, la terza fase, di cui al comma 33.3, punto iii., della RTDG si avvia nel 2024;
- sempre con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 22 del decreto-legge 69/2023 ha modificato l'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, prevedendo che nei comuni già metanizzati e da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al

completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, l’Autorità, nel determinare le tariffe, tenga conto dei maggiori costi di investimento, nonché della necessità di remunerare interventi funzionali a garantire l’immissione in rete di gas da fonte rinnovabile;

- con la deliberazione 155/2024/R/GAS, è stato avviato il procedimento per l’attuazione delle disposizioni sopra richiamate, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, nell’ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 313/2024/R/COM, recante gli orientamenti dell’Autorità in materia.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 87/2025/R/GAS, l’Autorità ha dato esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024, in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo regolatorio 2020-2025, con riferimento ad una prima direttrice di intervento del procedimento di ottemperanza, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado;
- ai fini di cui al precedente punto, l’Autorità ha proceduto, tra l’altro, alla rideterminazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione riconosciuti per gli anni dal 2020 al 2025, nonché dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) da applicare ai fini degli aggiornamenti tariffari delle suddette componenti per gli anni successivi al 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai criteri di rivalutazione dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione del gas, con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha previsto, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2024, rilevante per l’anno tariffario 2025, di fare riferimento al tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), in sostituzione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la medesima deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha proceduto, tra l’altro, a:
 - rideterminare il tasso di variazione annuale dell’Indice di rivalutazione del capitale ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024, facendo riferimento all’ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della pubblicazione (5 marzo 2025), fissandolo in misura pari a 6,2%;
 - posticipare al 31 maggio 2025 il termine per la pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura

del gas, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2 della RTDG, in ragione della necessità di:

- effettuare la raccolta dati relativa alle dismissioni di gruppi di misura tradizionali, effettuate negli anni 2022 e 2023, in attuazione delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 57.1 della RTDG, che prevedono a tale fine l'applicazione di un criterio convenzionale (c.d. FIFO regolatorio);
- consentire, in caso di gestioni d'ambito avviate nel corso del 2024, la nuova comunicazione dei dati relativi alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi della determinazione 19/2016;
- nel corso del periodo 1 aprile 2025 -- 22 aprile 2025, è stata aperta la raccolta dati RAB GAS, per le finalità di cui al punto precedente;
- la modifica del tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024 ha effetti anche in relazione alla determinazione delle seguenti componenti tariffarie:
 - componente $t(cen)_t^{cap}$, di cui al comma 30.1, lettera a), della RTDG, a copertura dei costi di capitale relativi a immobilizzazioni centralizzate per il servizio di distribuzione;
 - componente $t(telcon)_{t,c}$, di cui al comma 31.1, lettera e), della RTDG, limitatamente alla quota parte a copertura dei costi di capitale centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e concentratori.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura del gas, il comma 57.3 della RTDG prevede il riconoscimento alle imprese distributrici di un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), nel caso di gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato di tali cespiti, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti, e il valore residuo, calcolato applicando una vita utile di 15 anni;
- ai sensi della determinazione 3/2021 – DIEU, l'IRMA è riconosciuto alle imprese in cinque quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede che tali costi siano riconosciuti a consuntivo, subordinandone il riconoscimento al rispetto degli obblighi di cui al decreto 93/17 e di ulteriori condizioni previste dal comma 17.3 della RTDG;

- ai sensi del comma 17.5 della RTDG, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto, a titolo di acconto, un importo pari a 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle gestioni d'ambito, in data 1 febbraio 2024, l'impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione nell'ATEM BELLUNO;
- con riferimento al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito, in relazione agli ATEM Torino 2 e Valle d'Aosta, è stato riscontrato un errore materiale nella determinazione della componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione $t(dis)_{t,g}^{cou}$, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG, per gli anni tariffari 2022 e 2023.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2025, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2021, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva *TABELLA A*:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
301	V-RETI SPA
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA
848	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA
926	AcegasApsAmga SPA
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
1615	S.I.DI.GAS SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- un'istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte dell'impresa distributrice 1101 - CARECINA GAS SRL, con riferimento all'anno dati 2023;

- istanze di rettifica di dati fisici relativi all’attività di misura presentate dalle imprese distributrici 807 - ITALGAS RETI SPA e 791 - TOSCANA ENERGIA SPA, con riferimento all’anno dati 2023;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva *TABELLA B*:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA’
807	ITALGAS RETI SPA	1649 – MONTECOMPATRI
22668	2i RETE GAS SPA	3154 –VARALLO POMBIA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	4237 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO

- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2024, con la deliberazione 489/2024/R/GAS, l’Autorità ha previsto di rinviare l’accoglimento delle istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA D della medesima deliberazione, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all’anno 2021, in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno tariffario 2024.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio:
 - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all’applicazione della regolazione tariffaria, prevedendo che:
 - con riferimento alle reti già in esercizio al 31 dicembre 2019, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti possano presentare istanza per l’assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall’1 gennaio 2021;
 - le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
 - il comma 19.2 della RTDG prevede che l’impresa distributtrice interessata può presentare istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto; in tale caso, per le reti oggetto dell’istanza,

- trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
- il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario, con conseguente variazione in aumento delle tariffe;
 - con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito, prevista per le reti interconnesse, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati, il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con la deliberazione 631/2023/R/GAS;
 - sono pervenute, nel corso dell'anno 2024, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 186/2024/R/GAS, in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 – GENECO srl, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 sono state determinate secondo le modalità previste dal comma 2.6 della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria;
- in assenza di tariffe di riferimento, non risulta possibile valorizzare il vincolo ai ricavi ammessi di cui all'articolo 34 della RTDG, necessario ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 44 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con anno di prima fornitura successivo al 2017, determinare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, procedendo, con riferimento alla generalità dei casi, ad applicare le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, ed in particolare:
 - con riferimento alle località con anno di prima fornitura 2018, a dare corso alla terza fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, determinando gli importi dei maggiori/minori

- riconoscimenti tariffari, relativi agli anni da APF a APF+5, che saranno successivamente computati dalla CSEA nell'ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG;
- con riferimento alle località con anno di prima fornitura 2019 e 2020, secondo le modalità previste, con riferimento alla seconda fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG, dall'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS;
 - sempre ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con anno di prima fornitura successivo al 2017, con riferimento alle località interessate dal procedimento di recepimento delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 69/2023, avviato con la deliberazione 155/2024/R/GAS, in materia di riconoscimento degli investimenti nei comuni montani in zona climatica F e nei comuni beneficiari di contributi ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015, nelle more della conclusione di tale procedimento, determinare le tariffe oggetto del presente provvedimento prevedendo, in via transitoria, il riconoscimento integrale degli investimenti, ossia senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della RTDG

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il valore delle componenti $t(cen)_t^{cap}$ e $t(telcon)_{t,c}$ indicate nella tabella 5 della RTDG, con riferimento agli anni tariffari 2024 e 2025, secondo le modalità previste, rispettivamente, dal comma 53.1 della RTDG e dal comma 52bis.1, lettera b), della RTDG, come modificati dal comma 8.1, lettere c) e d), della deliberazione 130/2025/R/COM.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al servizio di misura del gas:
 - con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le decisioni assunte, da ultimo, con la deliberazione 146/2024/R/GAS, includere nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui al comma 31.1, lettera b), della RTDG, la quinta e ultima quota annuale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui al comma 57.3 della RTDG;
 - in relazione al riconoscimento dei costi operativi relativi alle verificazioni periodiche, previste dal decreto 93/17, dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui al comma 17.1 della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui al comma 46.1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi per le gestioni d'ambito, con riferimento alle località appartenenti all'ATEM BELLUNO, prevedere che si applichino:
 - fino al 31 gennaio 2024, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - dall'1 febbraio 2024, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
- sempre ai fini del riconoscimento dei costi per le gestioni d'ambito, sanare l'errore materiale riscontrato e conseguentemente rideterminare il valore della componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$, per gli anni tariffari 2022 e 2023, con riferimento agli ATEM Torino 2 e Valle d'Aosta.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2024, accogliere le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA D della deliberazione 489/2024/R/GAS, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2021, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2024 ed entro la data del 15 febbraio 2025:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015 - DIUC, accettare le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA B del presente provvedimento, presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2020, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice;
 - accogliere l'istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte dell'impresa distributtrice 1101 - CARECINA GAS SRL, con riferimento all'anno dati 2023;
- in relazione alle rettifiche richieste dalle imprese e alle rideterminazioni effettuate con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, prevedendo che, a tale fine, non rilevi la variazione dei ricavi ammessi conseguente:
 - alla rideterminazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione, di cui alla deliberazione 87/2025/R/GAS;
 - all'applicazione dei nuovi criteri di rivalutazione dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione stabiliti con la deliberazione 130/2025/R/COM allo *stock* di capitale investito a livello di località, ivi inclusi gli effetti collegati alla nuova dichiarazione dei dati relativi alle:

- dismissioni di misuratori tradizionali in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, effettuate negli anni solari 2022 e 2023;
- immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi della determinazione 19/2016 - DIUC, per le gestioni d'ambito avviate nel corso del 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 con riferimento all'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi del comma 19.2 della RTDG;
- in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 - GENECO srl, nelle more degli approfondimenti volti a chiarire se la società sia da escludere dal perimetro della regolazione, determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 in via provvisoria secondo le modalità previste dal comma 2.6 della RTDG.

RITENUTO INFINE OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, sulla base di quanto disposto dal comma 3.2 della RTDG, nei termini previsti con la deliberazione 130/2025/R/COM

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2024

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 1*, *Tabella 1a* e *Tabella 1b* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2. Sono approvati, per le località con anno di prima fornitura 2018, gli importi dei maggiori/minori riconoscimenti tariffari, relativi agli anni da APF a APF+5, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, come riportati nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Rideterminazione della componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ per gli anni tariffari 2022 e 2023 per l'ATEM Torino 2 e l'ATEM Valle d'Aosta

- 2.1. Sono rideterminati i valori della componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui al comma 30.1, lettera f), della RTDG, per gli anni tariffari 2022 e 2023, con riferimento all'ATEM Torino 2 e all'ATEM Valle d'Aosta, come riportati Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1. L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Rideterminazione delle componenti

$t(cen)_t^{cap}$ e $t(telcon)_t$ per gli anni tariffari 2024 e 2025

- 4.1. La Tabella 5 della RTDG è sostituita con la Tabella 5 riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
5.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini